



Cooperative ortofrutticole del Trentino - quadri ed impiegati

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0% ¹	del TFR
01/01/2007	18/06/2007	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0% ¹	del TFR
19/06/2007	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0% ¹	del TFR
01/06/2024	ad oggi	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0% ¹	del TFR

¹ Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	ad oggi	2%; 3%	retribuzione utile al calcolo del TFR	CCPL
01/01/2007	ad oggi	1	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire al Fondo gli impiegati a tempo indeterminato delle Cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 173/98.

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;

- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al

Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;

- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· L'iscrizione al Fondo decorre dal 01/01/2001 per i dipendenti che hanno presentato domanda di adesione a Laborfonds entro il 30 settembre 2001.

CONTRATTO DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DELLE COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Indice:
10/06/2024 CCPL
.././.....

10/06/2024

Verbale di stipula

Il giorno 10 giugno 2024 in Trento nella sede della Federazione Trentina delle Cooperative tra la FEDERAZIONE TRENTEINA DELLE COOPERATIVE e CONFEDERDIA; FAI- CISL; FLAI-CGIL considerati:

- il Contratto Collettivo Provinciale di lavoro per i Quadri e gli Impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia di Trento, stipulato nella versione in testo unico il giorno 24 gennaio 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e con scadenza al 31 dicembre 1996;
 - il verbale di accordo di data 25 febbraio 1998, del 19 giugno 1998 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro per la parte afferente al personale impiegatizio non direttivo e per la parte relativa al personale direttivo (Quadri e Impiegati di 1° categoria);
 - il verbale di accordo di data 7 giugno 2001 sottoscritto dalle parti sopraindicato per il rinnovo economico e normativo del Contratto di lavoro;
 - i verbali di accordo per i rinnovi del medesimo contratto del 22 dicembre 2004, del 14 luglio 2006, del 30 marzo 2011 e dell'11 novembre 2013;
 - il verbale di accordo del 12 dicembre 2016 sottoscritto dalle parti sopraindicate per il rinnovo del triennio economico e normativo del Contratto di lavoro;
 - il verbale di accordo del 3 marzo 2020 sul rinnovo economico e normativo del medesimo Contratto di lavoro,
 - il Testo Unico del CCPL stesso stipulato il 10 marzo 2023,
 - il verbale di accordo sulla flessibilità di orario per gli impiegati delle Cooperative Ortofrutticole della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto in data 12 settembre 2023;
- ravvisata l'opportunità di unificare, coordinare e aggiornare nel testo di un unico Contratto quanto convenuto nei documenti in argomento, ferma restando la successione temporale delle discipline contrattuali tempo per tempo vigenti, si è proceduto alla stesura ed approvazione del seguente testo unificato del nuovo

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI DELLE COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DELLA PROVINCIA DI TRENTO,

che sostituisce con effetto dalla data di stipulazione il testo unificato del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro del 1° gennaio 2001 e del 10 marzo 2023

Art. 37 Previdenza complementare

È prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati a tempo indeterminato delle Cooperative ortofrutticole trentine, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale - Laborfonds. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a Laborfonds entro il 30 settembre 2001, ovvero -secondo il regolamento dello stesso Laborfonds - dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi.

A decorrere dall'01.06.2024, la partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1) 2% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 2) 2 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. È prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi a suo carico.
- 3) Riguardo alla destinazione di quote del TFR, si richiama relativamente all'obbligo di accantonamento e destinazione del TFR, la legge 26 novembre 1962, n. 1655 "...", istitutiva dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura) nonché le precisazioni intervenute ad opera dei decreti ministeriali di attuazione del decreto legislativo n. 252 del 2005 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste per Laborfonds.

..!./....

Estratto dal:

Verbale d'accordo per il rinnovo economico e normativo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i quadri e gli impiegati delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento.

Previdenza Integrativa

E' prevista l'istituzione del trattamento di previdenza integrativa a favore degli impiegati a tempo indeterminato delle Cooperative ortofrutticole trentine, tramite adesione volontaria del lavoratore al Fondo Pensione regionale - Laborfonds. L'iscrizione al Fondo decorre dal mese di gennaio 2001 per i dipendenti che presentino domanda di adesione a Laborfonds entro il 30 settembre 2001, ovvero -secondo il regolamento dello stesso Laborfonds- dal mese seguente a quello della richiesta di adesione per i dipendenti che la effettuino in tempi successivi.

La partecipazione al Fondo Pensione regionale (Laborfonds) è alimentata mediante una contribuzione così suddivisa:

- 1) 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del datore di lavoro;
- 2) 1 % della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. nel periodo di riferimento a carico del lavoratore. E' prevista altresì la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi nella misura complessiva a suo carico del 2% o del 3% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento.
- 3) Riguardo alla destinazione di quote del TFR, si richiama l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 173/1998, che recita testualmente: "La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, previste dall'art. 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21.4.1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655 ...", istitutiva dell'ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura). Ai fini fiscali va pertanto ritenuto virtualmente assolto un versamento di quote del TFR pari al 2% della retribuzione utile al computo del TFR stesso nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati alla data del 28.4.1993, mentre va ritenuto virtualmente assolto l'integrale versamento del TFR maturato nel periodo di riferimento per gli impiegati occupati successivamente al 28.04.1993.

Il versamento delle contribuzioni sarà effettuato con le modalità già previste per Laborfonds.

Decorrenza e durata.

Il presente contratto decorre, salvo quanto eventualmente ed espressamente previsto per specifici istituti, dall'1.1.2001 e scade il 31.12.2003, tanto per la parte normativa, quanto per la parte economica, e si applica a tutto il personale in forza al 7 giugno 2001.